



DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio", ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) D. Lgs. n° 267/2000. Sentenza n. 101/2013, Giudice di Pace di Canicattì - Controversia PETRALITO Diego e CARUANO Giuseppina C/Comune di Canicattì (R.G. n° 465/2010.)

L'anno duemilaTREDICI addì DIECI del mese di LUGLIO nel Comune di Canicattì e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, *in seduta pubblica - in sessione ordinaria* - per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Prof. Domenico LICATA - Presidente - assume la presidenza del Consiglio comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario generale dr Domenico TUTTOLOMONDO.

In prosieguo di seduta, al momento della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PR.	AS.	CONSIGLIERI COMUNALI	PR.	AS.
DI BENEDETTO Fabio	X		COMPARATO Alessio	X	
MURATORE Calogero		X	GIARDINA Giovanni	X	
ASTI Gioachino	X		PARLA Rita	X	
LICATA Domenico	X		SARDONE Antonino		X
SACHELI Agata		X	LO GIUDICE Stefano		X
MIGLIORINI Antonio	X		SAIEVA Diega	X	
TRUPIA Ivan	X		VILLAREALE Salvatore		X
NICOSIA Salvatore	X		ROSSANO Alessandro	X	
TIRANNO Antonio	X		CANI Gioachino	X	
DANIELE Diego	X		CANICATTI' Giuseppe	X	
GIARDINA Gioachino		X	BALDO MAROCCO Raimondo	X	
MILIOTI Giuseppe		X	BORDONARO Giuseppa	X	
MAIRA Antonio	X		NOCILLA Gioacchino		X
FRANGIAMONE Salvatore		X	SEMINATORE Manuela		X
LA VALLE Salvatore	X		CACCIATO Antonio	X	

PRESENTI Nro	20	ASSENTI Nro	10
--------------	----	-------------	----

Il Presidente invita il consiglio a trattare il punto all'ordine del giorno avente ad oggetto:

"Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio", ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) D. Lgs. n° 267/2000. Sentenza n. 101/2013, Giudice di Pace di Canicattì – Controversia PETRALITO Diego e CARUANO Giuseppina C/Comune di Canicattì (R.G. n° 465/2010.)

Cons. Nicosia, presidente della prima commissione, comunica che l'argomento è stato approvato a maggioranza.

Dssa Cigna, illustra l'argomento comunicando che:

- si tratta di una sentenza emessa a seguito di un atto di citazione presentato dai signori Petralito e Caruano - genitori del minore Petralito Stefano, al fine di ottenere un risarcimento per danni subiti dal minore, in seguito ad un sinistro verificatosi in c/da Montagna nei pressi della Chiesa Santo Spirito;
- il Comune si è costituito contestando la domanda ritenendo che la responsabilità del sinistro era da addebitare esclusivamente alla condotta imprudente del minore;
- il giudizio si definisce con la condanna del Comune a risarcire i genitori del minore con la complessiva somma di 2.051,00 euro, oltre gli interessi legali sulle somme rivalutate, al pagamento delle spese legali e pone le spese di CTU;
- l'Avvocato Santamaria in questo caso ha fatto sapere che non ci sono i motivi per ottenere una riforma in senso più favorevole con un appello avverso a questa sentenza;
- l'Avvocato Li Calsi, che rappresentava appunto i signori Petralito presenta una nota spese comprensiva ovviamente di sorte capitale, interessi legali e rimborso delle spese di CTU oltre ovviamente alle spese legali per un ammontare di 3.700,00 euro circa.

Cons. Di Benedetto

Critica la redazione dell'atto presentato con varie correzioni a penna ritenendo che non sia un modo ortodosso presentar le proposte in questo modo al consiglio comunale. Che presenta anche degli errore nello specchietto con l'importo sbagliato.

Dssa Cigna

Si assume la responsabilità su quanto sollevato dal consigliere di Benedetto, ma precisa che correzioni non costituiscono un obbrobrio perché il tutto è stato carcerato, siglato e corretto e si chiede se questo sia un motivo per non approvare un debito fuori bilancio.

Cons. Di Benedetto

Ritiene che la dottoressa non deve anticipare eventuale sua votazione e precisa di non espresso l'intenzione o meno di approvare il debito fuori bilancio. In tal senso con consente di poter affermare ciò perché ci sono correzioni. Ammette che possa esserci un errore di calcolo, ma in questi casi l'atto deliberativo va rifatto ex novo. Personalmente non può consentire che ciò avvenga nella pubblica amministrazione e soprattutto nei debiti fuori bilancio, fermo restando, egli dice, che voterà il debito fuori bilancio e si appella al segretario generale che ciò non avvenga più.

Segr. Generale dr Tuttolomondo

Fa presente che le correzioni sono state fatte nei modi e nel rispetto delle leggi e controfirmate in modo leggibili.

Ritiene che poteva evitarsi la correzione, ma il problema è che i Revisori dei Conti si erano pronunziati, quindi l'atto non poteva essere ritirato quindi chi ha ammannito l'atto ha controfirmato la somma di 3.798,60 che è diventata 3.698,60 e quindi è del parere che sono state adottate tutte le precauzioni del caso.

Il Presidente pone in votazione l'argomento, per appello nominale, che riporta il seguente risultato accertato e proclamato allo stesso:

PRESENTI N. 22 consiglieri

Hanno votato:

A FAVORE N. 20 consiglieri

CONTRO Nessun consigliere

ASTENUTI N. 2 consigliere (Muratore - Maira)

ASSENTI N. 8 consiglieri

(Sacheli - Migliorini - Giardina Gno - Frangiamone - Sardone - Villareale - Nocilla - Cacciato)

IL CONSIGLIO COMUNALE

C.C. 10/4/2013



COMUNE DI CANICATTI

(Provincia di Agrigento)
AVVOCATURA COMUNALE

ALL' "A" u
c.c. n. 83/13

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D. Lgs. N. 267/00. Sentenza n. 101/2013 del Giudice di Pace di Canicattì – Controversia Petralito Diego e Caruano Giuseppina n.q. di genitori c/ Comune di Canicattì (R.G. n. 465/2010)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di Deliberazione:

- Premesso che con atto di citazione notificato in data 28/04/2010, assunto al prot. n. 22525, i Sigg.^{ri} Petralito Diego e Caruano Giuseppina n.q. di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Petralito Stefano, convenivano in giudizio il Comune di Canicattì, dinanzi al Giudice di Pace di Canicattì, al fine di ottenere risarcimento dei danni subiti dal figlio in seguito ad un sinistro verificatosi in data 09/09/2009, in C/da Montagna nei pressi della Parrocchia Santo Spirito, esponendo che, mentre il minore camminava sul marciapiedi perdeva l'equilibrio, istintivamente si aggrappava al corrimano in ferro nel punto in cui risultava rotto, provocandosi una ferita alla mano, che si allega sub lett. a);
- Costitutosi il Comune di Canicattì contestava la fondatezza della domanda, in quanto la responsabilità del sinistro era da addebitare esclusivamente all' imprudente condotta del minore; deduceva comunque un concorso di colpa del minore nella causazione del danno;
- Osservato che detto di giudizio si è concluso con sentenza n. 101/2013 del Giudice di Pace di Canicattì, notificata in data 29/03/2013, assunta al prot. n. 15179, munita di formula esecutiva, allegata alla presente sub lett. b) per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale il Giudice, Dott. Stefano Sillitti, ha ritenuto preliminarmente, che il danno subito dal minore è stato causato dal corrimano di cui sopra, risultato pericoloso in quanto corroso e tagliente, e conseguentemente:
 1. ha condannato il Comune di Canicattì a risarcire in favore di Petralito Diego e Caruano Giuseppina, n.q. di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Stefano Petralito, la complessiva somma di € 2.051,42, oltre interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno, con decorrenza dal fatto (09.09.2009) alla data della pubblicazione della sentenza, *"su tale somma finale, divenuta liquida ed esigibile, spetteranno ex art. 1282 c.c., gli interessi legali sino al soddisfo"*;
 2. ha condannato, altresì, il Comune di Canicattì al pagamento in favore degli attori delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 782,40, di cui € 82,40 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, distratte in favore dell'Avv. Calogero Li Calzi, anticipatario;
 3. ha posto definitivamente a carico del Comune di Canicattì, convenuto, le spese di consulenza medica liquidate come da separato decreto, (il decreto di liquidazione emesso dal Giudice, Avv. Stefano Sillitti in data 04/03/2013 ha liquidato al CTU, Dott. Antonino Patti, nominato con ordinanza resa all'udienza del 14/11/2011, la somma di € 300,00 oltre accessori di legge se dovuti, da cui detrarre l'acconto di € 200,00 ricevuto all'atto delle operazioni di consulenza);
- Considerato che è stato acquisito per le vie brevi da parte dell'Avv. Angela Santamaria, che rappresenta il Comune di Canicattì nella controversia de qua, il parere sulla insussistenza dei presupposti per proporre

appello avverso la citata sentenza al fine di ottenere in appello la riforma in senso favorevole all'Amministrazione;

- Dato atto che questo Ufficio Avvocatura Comunale, con nota del 24/04/2013, prot. n. 19236, ha richiesto all'Avv. Calogero Li Calzi, che rappresenta e difende i Sigg.ⁿⁱ Petralito Diego e Caruano Giuseppina per procura a margine dell'atto di citazione, la necessaria documentazione al fine di predisporre i relativi atti di impegno e liquidazione, che si allega sub lett. d);

- Dato atto, altresì, che l'Avv. Calogero Li Calzi, ha trasmesso in data 10/05/2013, assunta al prot. n. 22072, nella quale specifica i conteggi relativi alla causa di cui in oggetto, secondo il prospetto di seguito indicato:

➤ ~~sorte capitale, comprensiva di interessi legali, e rimborso compenso CTU pari ad € 2.722,92~~

➤ spese legali come da dispositivo della sentenza sopra citata pari ad € 975,68

per un importo complessivo da imputare al Cap. 743 denominato "Fondo vincolato al finanziamento dei debiti fuori bilancio" titolo I - funzione I^a - serv.8 - int. 8, del bilancio comunale di € 3.798,60, che si allega sub lett. e);

3.688,60

- Rilevato che, per quanto sopra, si tratta di debito fuori bilancio la cui legittimità è riconoscibile ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 267/2000, applicabile, nell'ordinamento della Regione Siciliana, per effetto del rinvio "dinamico" contenuto all'art. 55 della L. n. 142/1990, siccome richiamato con l'art. 1 della L.R. n. 48 /1991;

- Considerato che la presente proposta, verrà trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto parere, allegato alla stessa, sub. Lett. f), per costituirne parte integrante e sostanziale, all'atto della sua trasmissione alla Presidenza del Consiglio Comunale;

- Accertata la competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

- Vista la circolare del Direttore Generale prot. n. 12348 del 10/04/06 avente ad oggetto "Comunicazione alla Corte dei Conti", la quale stabilisce: "Alla trasmissione delle deliberazioni provvede, a mezzo lettera Raccomandata A/R, il Dirigente AA.GG. all'atto della pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio";

- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 267/00, per i motivi in premessa esplicitati, la legittimità del debito fuori bilancio concernente "la sentenza n. 101/2013 emessa dal Giudice di Pace di Canicattì nella controversia Petralito Diego e Caruano Giuseppina n.q. di genitori contro Comune di Canicattì (R.G. n. 465/2010)" per complessivi € 3.798,60;

3.688,60

3.688,60

DI DARE ATTO che si provvederà al pagamento della somma di € 3.798,60 con imputazione al Cap. 743 denominato "Fondo vincolato al finanziamento dei debiti fuori bilancio" titolo I - funzione I^a - serv.8 - int. 8, del bilancio comunale, previa adozione di determinazione da parte dell'Avvocatura Comunale;

DI TRASMETTERE, ai sensi della circolare del Direttore Generale di cui in premessa, il presente provvedimento alla procura regionale della Corte dei Conti (art. 23 L. n. 289/02).

13 MAG. 2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


Dott. Maria Cigna

I Dirigenti, visto l'art. 49 del D.L.vo 267/2000, recepito dall'art.12 della L.R. n. 30/2000, esprimono parere favorevole ognuno per la propria competenza

In ordine alla regolarità tecnica

14 MAG. 2013


Il Segretario Generale
Dott. Domenico Tuttolomondo



In ordine alla regolarità contabile

14 MAG. 2013

Il Dirigente dei Servizi Finanziari
Dott.^{ssa} Carmela Meli



Vista la proposta di pari oggetto – allegato A);
Visto il risultato della superiore votazione, accertato e proclamato dal Presidente;
Con 20 voti favorevoli, n. 2 astenuti (n.8 assenti)

DELIBERA

Approvare la proposta – allegato A) – parte integrante e sostanziale del presente atto avente ad oggetto: "*Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio*", ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) D. Lgs. n° 267/2000. Sentenza n. 101/2013, Giudice di Pace di Canicattì – Controversia *PETRALITO Diego e CARUANO Giuseppina C/Comune di Canicattì (R.G. n° 465/2010*" il cui testo anche se non riportato si intende come di seguito integralmente trascritto.

Il Consigliere Anziano
F. Di Benedetto

Il Presidente
prof. D. Licata

Il Segretario Generale
Dr D. Tuttolomondo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 26/09/2013 al 10/10/2013, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

- È divenuta esecutiva il giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
- È stata dichiarata immediatamente esecutiva.

UOC Segreteria
Fto _____

Il Segretario Generale
Fto _____

Esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 – comma 1 – L.r. 3.12.1991, n.44
Dalla residenza Municipale _____

Il Segretario Generale
Dr Domenico Tuttolomondo

Copia conforme per uso amministrativo.
Canicattì, _____

Il Funzionario